

Preg.mo Signor
Ministro della Salute
Prof. Orazio Schillaci

Gent.ma Signora
Viceministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali
On. Maria Teresa Bellucci

Preg.mo Signor
Presidente della Conferenza delle Regioni
On. Massimiliano Fedriga

p.c. Gent.ma Signora
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia Meloni

p.c. Preg.mo Signor
Presidente del Senato della Repubblica
On. Avv. Ignazio La Russa

p.c. Preg.mo Signor
Presidente della Camera dei Deputati
On. Dott. Lorenzo Fontana

LORO SEDI

Preg.mo Signor Ministro,
Gent.ma Signora Viceministro
Egregio Presidente,

la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 525/2024, che ha accolto il ricorso di un cittadino milanese annullando l'obbligo di compartecipazione economica alle spese di ricovero in una Rsa per una persona non autosufficiente, apre scenari di grande incertezza per il settore socio-sanitario.

Non si tratta solo di un tema giuridico ma di un equilibrio complesso tra famiglie, strutture, lavoratori e istituzioni, che rischia ora di essere seriamente compromesso.

La complessità della situazione è aggravata dalla necessità di armonizzare le recenti autorevoli asserzioni con le normative regionali vigenti, da cui dipendono

liste d'attesa e impegni economici. Da qui, la necessità improrogabile di un intervento immediato per scongiurare il collasso del sistema assistenziale.

Nel contesto attuale è fondamentale distinguere tra le due tipologie di accesso ai servizi socio-sanitari. Da un lato, vi è l'inserimento disciplinato secondo il criterio privatistico, in cui la domanda del paziente è diretta alla struttura e il servizio è regolato contrattualmente tra le parti, con costi e condizioni definiti liberamente tra utente e gestore, secondo la carta dei servizi. Dall'altro, vi è l'inserimento disciplinato dal rapporto pubblicistico attraverso strutture accreditate contrattualizzate, dove il paziente si rivolge alla ASL e quindi al Servizio Sanitario Regionale. In questo caso, la domanda del paziente verso la struttura è regolamentata dai criteri stabiliti dall'ente pubblico: sono Regione e ASL che deliberano il valore minimo e massimo della quota di compartecipazione economica da esigere a carico dell'utente.

Questa distinzione è cruciale per comprendere le ricadute pratiche delle nuove indicazioni normative che rischiano di generare incertezze sia per i cittadini che per gli operatori del settore. Per Confcommercio Salute, Sanità e Cura la questione non può più essere rinviata: è necessario un urgente intervento legislativo chiaro e un confronto urgente con Governo e Conferenza delle Regioni per definire regole certe che garantiscano la continuità dei percorsi assistenziali, senza ricadute sulle famiglie e sulle strutture ed in ultima istanza sulle lavoratrici e sui lavoratori.

L'interesse legittimo delle famiglie, riconosciuto dalla sentenza, non può tradursi in un ulteriore peso per le realtà socio-sanitarie deputate a erogare il servizio: scaricare il problema su chi gestisce significa mettere a rischio non solo la qualità dell'assistenza ma anche la tenuta occupazionale del settore.

Consapevoli della rilevanza della tematica, certi dell'attenzione che ciascuno riserverà per le proprie competenze e responsabilità, ringraziando anticipatamente, formuliamo l'auspicio di un cortese riscontro alle istanze con la presente manifestate.

Distinti saluti

Luca Pollavicini
Presidente Nazionale
Confcommercio Salute Sanità e Cura



Roma, 18 Febbraio 2025

Prot. 20250203/LP/pv